



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 222/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA FRA DIEGO LA MATINA S.C.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELERADIO STUDIO 98”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 8, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 353/11/CONS, ALL. A)  
(CONTESTAZIONE 13/16/CO.RE.COM. SICILIA)**

## L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 novembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*” e, in particolare, l’art. 20, comma 5, il quale prevede che “*I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”, ed in particolare l’articolo 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo allegato A recante il “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS, del 31 ottobre 2014 e, in particolare, l’art. 8, comma 2;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, del 26 ottobre 2002, n. 2, recante “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative regionali e delle Province autonome”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni” e, in particolare, l’allegato A concernente “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro”;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha conferito al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante monitoraggio delle trasmissioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di radiodiffusione televisiva, ed eventuale conseguente avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTO l'atto di accertamento e contestazione del CO.RE.COM. Sicilia n. 13/16 del 13 giugno 2016, notificato in pari data alla Società Cooperativa Fra Diego La Matina s.c.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleradio Studio 98", per la presunta violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

In data 30 marzo 2016, i funzionari incaricati del Ministero dello Sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali-Div. XIV Ispettorato territoriale di Sicilia (di seguito Ispettorato), si sono recati presso la sede dell'emittente televisiva "Teleradio Studio 98" (di seguito Società), al fine di acquisire le registrazioni in formato elettronico della programmazione messa in onda dal 14 marzo al 20 marzo 2016.

Dalla relazione dell'Ispettorato risulta che l'emittente non ha consegnato le copie delle registrazioni della programmazione trasmessa nel periodo indicato (prot. CO.RE.COM. n. 23732 del 10 maggio 2016).

Sulla base di quanto precede, in data 13 giugno 2016, il CO.RE.COM. Sicilia ha notificato alla Società un atto di accertamento e contestazione (n. 13/2016) per violazione dell'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A), ove si impone ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari di conservare *"la registrazione integrale dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione"*.

### **2. Deduzioni della Società**

In data 16 giugno 2016 la Società ha fatto pervenire una memoria al CO.RE.COM. nella quale ha evidenziato la propria buona fede, risultante dai seguenti elementi:

- la perdita dei dati sarebbe dovuta a un problema tecnico dell'*hard disk*;
- nei giorni successivi all'accertamento dell'Ispettorato, la Società è riuscita a recuperare le registrazioni relative alle date del 14 e 15 marzo 2016 nonché quelle di un diverso periodo (14-21 febbraio 2016), e ha provveduto a consegnarle a mano presso le sedi dell'Ispettorato a Palermo a uno dei funzionari che aveva svolto gli accertamenti nella data del 30 marzo 2016.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, il CO.RE.COM. ha ritenuto di confermare la violazione contestata e ha proposto a questa Autorità, con nota del 21 ottobre 2016, l'irrogazione nei confronti della predetta Società di una sanzione amministrativa.

La proposta formulata dal CO.RE.COM. si ritiene accoglibile in quanto, dall'esame della documentazione presente in atti, risulta dimostrata la violazione della disposizione di cui all'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A), non avendo la Società adempiuto all'obbligo ivi previsto.

A fini di completezza espositiva, con riferimento alle difese della Società, occorre precisare quanto segue:

- per orientamento costante dell'Autorità "la perdita dei dati" non può essere considerata come esimente rispetto alla violazione della disposizione di cui all'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A). L'obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni per tre mesi, invero, impone alla Società di adottare tutte le misure e le precauzioni necessarie a garantire l'assolvimento della prescrizione in questione. Degli eventuali problemi tecnici che causino la perdita dei dati deve dunque rispondere il soggetto nella cui sfera giuridica ricade l'obbligo di conservazione delle registrazioni, salvo il caso fortuito, il cui onere della prova nel caso di specie non può dirsi assolto;
- dagli atti del procedimento non risulta la produzione, da parte della Società, delle registrazioni cui si fa riferimento nelle memorie difensive. Ad ogni modo tale circostanza non avrebbe fatto venir meno l'illiceità della condotta atteso che la norma in parola richiede la conservazione integrale delle registrazioni relative al periodo di riferimento;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, *lett. b*), e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione descritta nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale della sanzione, al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

La violazione commessa dalla Società deve ritenersi di entità lieve sotto il profilo della durata, considerato che il mancato adempimento dell'obbligo posto dal legislatore di conservare la registrazione integrale dei programmi diffusi risulta accertato con riferimento a un periodo di soli sette giorni.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose**

La Società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

### **C. Personalità dell'agente**

La Società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della Società in esame, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2015 in perdita (fonte: registro delle imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al minimo edittale;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ACCERTA**

che la Società Cooperativa Fra Diego La Matina S.c.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleradio Studio 98", C.F. 01345730848, con sede legale in via Luigi Infantino n. 6, 92020, Recalmuto (AG), ha violato le disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A), per non aver conservato la registrazione integrale dei programmi (diffusi dal 14 al 20 marzo 2016) per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi;

### **ORDINA**

alla predetta Società di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A), nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 222/16/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 222/16/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 novembre 2016

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Laura Aria